

REGIONE
TOSCANA



p i t

**Piano di indirizzo territoriale
della Toscana**

3. Quadro conoscitivo

ALLEGATO al TESTO n. 5

15 dicembre 2006

Criteria applicativi della disciplina del patrimonio costiero

Criteria per l'individuazione delle risorse e descrizione dei fenomeni fisici e degli altri indicatori da utilizzare.

Costa alta

Sono tutte le zone caratterizzate da presenza di falesie comprese quelle nelle quali la falesia è retrostante a ristrette fasce di spiaggia e duna. Per tali zone è privilegiato il criterio di perimetrazione di aree di massima visibilità dal mare, prendendo in considerazione i punti di massima quota dei primi rilievi visibili ad un osservatore che si ponesse in prossimità della linea di battigia, rivolto verso l'entroterra.

Nei tratti di costa alta il parametro visivo è privilegiato in quanto, in presenza di altri fattori che possono essere considerati stabili (risorsa idrica, effetti dell'erosione marina è dovuta all'azione umana), l'aspetto paesaggistico è quello più soggetto a situazioni di rischio derivanti dalle trasformazioni urbanistico-edilizie e morfologiche, e pertanto da sottoporre a specifica normativa di tutela.

Costa bassa

Sono aree caratterizzate dalla presenza di spiaggia. È la fascia di territorio nel cui spessore è spesso leggibile, da un punto di vista fisico, il processo di transizione fra due ambienti diversi, mare e terra, e all'interno della quale si esauriscono i maggiori sinergismi. Per tali aree sono stati considerati i seguenti elementi:

- a) dune e spiagge; le aree risultano importanti di per sè in quanto ecosistema particolare con possibilità di usi peculiari, e in quanto elementi fondamentali per la protezione delle aree contigue interne;
- b) sedimenti di duna; comprendono aree ormai spianate, costituite da sedimenti sabbiosi di duna e di spiaggia attuali e recenti e, nelle zone tipo Bocca d'Ombrone e Bocca d'Arno, quelle fasce di dune, morfologicamente riconoscibili, più arretrate rispetto a quelle immediatamente adiacenti alla costa escluse dalla classe precedente;
- c) vegetazione; oltre ai boschi e pinete litoranee, è stata considerata l'intera comunità vegetale presente sulla duna.

Cuneo salino e falda dolce superficiale

Devono essere individuate le falde di acqua dolce superficiali che alimentano la vegetazione nei sistemi dunali e le isosaline che segnano il limite di intrusione delle acque marine. Essendo tali limiti variabili nel tempo e direttamente legati alle modalità di uso della risorsa, deve essere mantenuto costante il monitoraggio del fenomeno.

Criteria da seguire nella disciplina urbanistica delle aree balneari

Le zone per la balneazione marina sono costituite dalle aree comprese nella fascia costiera che sono in tal modo individuate dal P.R.G. in quanto gli usi connessi con l'attività balneare, presente o prevista, sono prevalenti ed intensivi.

Pertanto sono da classificare come zone per la balneazione esistente, in primo luogo, tutte le aree costiere attualmente in tal modo intensamente utilizzate e cioè quelle interessate da stabilimenti balneari, o da attrezzature ed arredi di proprietà pubblica installati per favorire la balneazione, o comunque quelle aree che, anche se completamente spoglie di attrezzature (spiagge libere), fanno ad oggi registrare un forte uso balneare e in cui si vuole che tale uso sia per il futuro confermato. Inoltre, possono essere individuate come nuove zone da destinare all'attività balneare, aree per motivazioni varie, quali ad esempio, non disponibilità all'uso pubblico, difficoltà di accesso, od altro, non sono attualmente utilizzate a tal fine, ma per le quali, pur contrassegnate, sotto il profilo ambientale e/o sotto quello insediativo, da tipologie diversificate, venga valutato il suddetto uso balneare, e la necessaria infra strutturazione conseguente, da un lato idoneo e compatibile con l'assetto dei luoghi e d'altro coerente con le scelte di politica economico-sociale.

Pertanto, al fine di consentire il sicuro e corretto svolgimento dell'attività balneare, si tendono necessari interventi di regolamentazione urbanistica tesa a disciplinare l'adeguamento e le nuove realizzazioni infrastrutturali delle attrezzature funzionali all'attività in questione.

Lo strumento urbanistico che viene individuato dalla disciplina come idoneo a consentire la necessaria operazione di disciplina particolareggiata delle zone interessate, è costituito dal piano di dettaglio delle aree per la balneazione .

Detto strumento attuativo, che in applicazione dell'articolo 12 della LR 74/84, non è soggetto ad alcuna approvazione regionale, deve essere redatto in base a criteri generali tali da orientare una dettagliata disciplina urbanistica per:

- l'ordinato svolgimento dell'attività balneare; - la salvaguardia delle risorse ambientali interessate; - l'eventuale incremento delle zone idonee per la balneazione;
- l'integrazione formale e funzionale tra le zone per la balneazione e l'ambiente, naturale e urbanizzato, circostante.

I criteri sopracitati determinano i contenuti del piano di dettaglio delle aree per le balneazioni esistente o prevista; il piano in questione si compone di alcune disposizioni normative e di una zonizzazione riportata su una cartografia aggiornata in scala non inferiore a 1:2000, attinente alle seguenti destinazioni d'uso:

- 1) perimetrazione di eventuale fascia di rispetto delle dune;
- 2) individuazione di zone vincolate in cui gli usi balneari e complementari alla balneazione sono limitati o azzerati a causa della presenza di peculiari valori ambientali da preservare o di impianti scarichi, prese d'acqua ecc. da proteggere per la sicurezza e il funzionamento;
- 3) eventuali porzioni di costa da assegnare al rimessaggio di piccoli natanti (spiagge attrezzate) di cui al punto 3 della D.C.R. n. 123 del 19-2-1985 approvazione del Piano Regionale di coordinamento dei porti e degli approdi turistici della Toscana (con l'individuazione delle aree libere e di quelle interessate da strutture funzionali alla nautica minore (ad es. scivolo ed alaggi a mare) e con delimitazione del canale a mare, necessario per l'approdo a terra/varo dei natanti, separato dallo specchio acqueo riservato alla balneazione;
- 4) eventuale perimetrazione dello specchio acqueo giudicato idoneo e sicuro per la balneazione (che potrà essere nella realtà delimitato con corde e boe galleggianti) e del relativo tratto di costa limitrofo da lasciare libero. Questo elemento, insieme alla eventuale disponibilità di piscine, costituirà parametro per calcolare la quantità di utenza giudicata idonea per la balneazione. Nello specchio acqueo potrà essere prevista la installazione di eventuali piattaforme galleggianti finalizzate a rendere il bagno più divertente e sicuro;
- 5) perimetrazione dell'area da arredare in funzione dell'utenza determinata in precedenza, per consentire la comoda e sicura sosta al mare (con particolare attenzione per le esigenze degli anziani, bambini ed handicappati).

In particolare in detta zona dovranno essere disciplinate e realizzate le seguenti infrastrutture:

- a) percorsi agevoli (ad esempio pavimentato con lastre di cemento o con tavole di legno) di collegamento tra le zone dei servizi e lo spazio per le soste a mare (possibilmente eliminando le barriere architettoniche);
- b) arredi per le soste ed il bagno di sole comodi e sicuri anche per i vecchi, minori e gli handicappati;
- c) piattaforme e passerelle realizzate con elementi smontabili, per rendere più comodi ed accessibili i punti difficili delle zone (ad esempio in presenza di costa alta, di tratti rocciosi, ecc.);
- d) cestini rifiuti ampi, ben visibili e disposti geometricamente;
- 6) individuazione delle zone da riservare alla nuova realizzazione o adeguamento dei servizi funzionali e/o complementari alla balneazione in numero sufficiente in rapporto alla quantità e profilo dell'utenza prevista.

Per chiarire i tipi di servizi che si giudicano necessari, si precisa che si è dell'opinione che della balneazione debba essere data una interpretazione estensiva ed in linea con le nuove tendenze del turismo che tende a configurare non più esclusivamente con le azioni principali di "fare il bagno e prendere il sole) ma piuttosto coinvolgere con esse, molteplici attività, in generale connesse con il tempo libero e lo sfruttamento delle peculiarità ambientali.

In particolare nelle zone in questione, potranno essere presenti i seguenti servizi ed arredi:

- a) spogliatoi e cabine in numero sufficiente in base all'utenza;
- b) wc e docce;
- c) bar e luogo di ristoro;
- d) telefono e cassetta della posta;
- e) pronto soccorso e salvataggio;
- f) cestini rifiuti;
- g) rimessa attrezzi e/o mezzi meccanici per la pulizia spiaggia;
- h) zone lavaggi e rimessaggio (anche a ciclo aperto) dei piccoli natanti;
- i) estintore e carburante;
- l) spazi a verde;
- m) spazio giochi per bambini;
- n) eventuale centro di custodia per i bambini;
- o) spazi attrezzati per gli sport e per il gioco (beach volley, ping pong, ecc.);
- p) panchine e luoghi di lettura all'aperto;
- q) realizzazione di eventuale lastrico solare sfruttando l'auspicabile copertura piana degli edifici, da riservare alla sorte al sole;
-) piscine, alimentate con acqua marina (da conteggiare come superficie acquea nel calcolo dell'utenza possibile);
- s) centro d'informazione (edicole, emeroteche, TV, radio, ecc.);

7) individuazione di aree per i parcheggi e gli accessi pubblici alla costa che dovranno essere in numero proporzionato alla lunghezza del tratto di costa servito e dell'utenza individuata.

In dette zone dovranno essere pertanto realizzati:

- a) comodi passaggi pubblici pedonali (possibilmente alberati o comunque all'ombra) che situati in prossimità di fermate di mezzi pubblici e/o parcheggi, consentano di raggiungere il punto più vicino possibile alla zona riservata ai servizi. Detti passaggi devono essere sistemati nel modo migliore per non presentare, laddove possibile, barriere architettoniche, e tuttavia essere ben inserite nell'ambiente;
- b) parcheggi (possibilmente alberati o comunque all'ombra) in numero proporzionato all'utenza prevista. Non si sono trattate, in quanto materie non pertinenti alla disciplina urbanistica le seguenti disposizioni regolamentatrici che pur tuttavia riteniamo essere molto importanti per consentire una corretta balneazione: a) costituzione di parchi marini e limitazione della pesca e delle raccolte di frutti di mare;
- b) politica dei trasporti per consentire un numero sufficiente di corse e di fermate di mezzi pubblici al servizio della balneazione;
- c) cartelli stradali chiari per segnalare gli accessi al mare, ecc.

secondo il piano regionale di coordinamento di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 1 del 19-2-1985 che fissa le localizzazioni di massima e il dimensionamento di tali impianti. I Comuni, prima di predisporre le varianti che localizzano i porti e gli approdi adottano ed inviano alla Giunta Regionale, in conformità con la LR n. 4 del 26-1-1990 e con le istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti urbanistici generali, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 5633 del 16-

6-1986, una relazione programmatica con la quale individuano, tra l'altro, l'ambito territoriale da indagare per la localizzazione prevista dal Piano Regionale ed i contenuti delle indagini di carattere fisico-ambientale da compiere per la definizione della variante allo strumento urbanistico che definisce la specifica collocazione degli impianti stessi e per la valutazione degli effetti previsti. Sulla relazione programmatica di cui sopra la Giunta si esprime entro 60 giorni dal ricevimento. L'ambito territoriale da indagare dovrà comunque essere esteso a quella parte del litorale sul quale si potranno produrre modificazioni di ordine geomorfologico.

8. I Comuni, all'interno degli strumenti urbanistici definiscono le precise localizzazioni e disciplinano nel dettaglio gli assetti urbanistici su cui influiscono i seguenti parametri: - accessibilità: viabilità e parcheggi; - servizi commerciali; - servizi ricettivi; - rimessaggio e cantieristica. Gli strumenti urbanistici in attuazione della presente disciplina definiscono altresì le ulteriori indagini da compiere e dettano le norme per la progettazione esecutiva; contengono la previsione delle opere a mare e la localizzazione delle attrezzature interne ai porti o agli approdi turistici.

9. All'interno dei provvedimenti urbanistici di cui sopra i Comuni esplicitano le motivazioni delle scelte effettuate attraverso la descrizione delle possibili alternative di localizzazione nell'ambito costiero indicato dalla presente disciplina comparandola con quella prescelta secondo criteri analitici in base a parametri articolati di carattere fisico-ambientale ed urbanistico; esplicitano altresì le modificazioni geomorfologiche del litorale previste e prescrivono gli interventi eventualmente necessari nel tempo per evitare effetti negativi sulla base delle tendenze evolutive in atto.

10. L'attuazione degli strumenti urbanistici di cui sopra avviene attraverso Piani attuativi che disciplinano gli aspetti gestionali e che secondo la deroga prevista all'articolo 12 della LR 74/84, sono approvati dalla Giunta Regionale anche contestualmente al provvedimento urbanistico generale che li prevede. Particolare attenzione dovrà essere posta nelle motivazioni di tale definizione agli effetti combinati che si determinano in ordine ai fenomeni considerati dalla presente disciplina e descritti all'articolo 2 in conseguenza del dimensionamento dell'impianto.